



Dott.ssa Paola Ghiglieri
NOTAIO

Allegato "A"

ALL'ATTO N. 8741

STATUTO

Articolo uno

Ai sensi della legge 266/1991, legge quadro sul volontariato, e della legge regionale sul volontariato del 13/9/1993 n. 39, è costituita una associazione regionale la denominata "ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESII SARDEGNA (ABC Sardegna)", con sede legale a Cagliari, in via Dante n. 97. L'Associazione è un'organizzazione unitaria a carattere regionale e può avere sedi territoriali e/o provinciali individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo due

L'Associazione ABC Sardegna non ha scopo di lucro, è apartitica, si oppone ad ogni forma di razzismo, persegue fini esclusivamente sociali e umanitari.

Articolo tre

Sono scopi dell'ABC Sardegna:

- Promuovere, progettare, organizzare, gestire attività di formazione professionale per il personale docente e non docente;
- Riunire genitori, parenti, tutori dei bambini e persone con cerebrolesione sardi, ai fini di migliorarne le capacità intellettive, sociali, fisiche e fisiologiche, per il raggiungimento del massimo sviluppo del potenziale umano;
- c) - Favorire la collaborazione tra le famiglie per lo scambio

delle attrezzature idonee alle attività fisiche intellettive e sociali;

- Promuovere ogni forma di efficace utilizzazione delle provvidenze previste direttamente o implicitamente dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria a favore dei bambini e persone con cerebrolesione;

- Promuovere convegni, conferenze e attività socio-culturali e sportive, al fine di raccogliere fondi per divulgare informazioni sulle problematiche dei bambini e persone con cerebrolesione;

- Dare solidarietà economica, morale e sociale alle famiglie dei bambini e persone con cerebrolesione associate che si trovino in particolare condizioni di disagio;

- Promuovere atti presso le Pubbliche Amministrazioni, affinché diano l'assistenza morale ed economica necessaria alla riabilitazione dei bambini e persone con cerebrolesione, attraverso leggi in materia sanitaria regionale;

- Ottenere l'inserimento dei bambini e persone con cerebrolesione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nei modi e nelle forme più adatte e, se è necessario, organizzare attività psico-pedagogiche per portare i bambini e le persone stesse a livelli sociali più elevati possibili;

- Promuovere le iniziative e gli studi necessari per l'inserimento degli individui cerebrolesi in attività lavorative ed in strutture di convivenza, al fine di garantirne l'autosuffi-

cienza, anche indipendentemente da rapporti di tipo assistenziale o derivanti da legami di parentela;

- Tenere contatti con tutte le associazioni che si occupano di persone con disabilità, per coordinare con esse attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, scambiare con essa le informazioni utili relative alle attività effettuate nell'ambito delle singole associazioni;
- Garantire la tutela economica e sociale dei soci effettivi nei confronti di ogni tipo di struttura sanitaria e/o amministrativa, pubblica e/o privata, nazionale e/o estera.

Articolo quattro

Apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di conduzione e di gestione delle attività dell'Associazione nonché i rapporti fra Associazioni e soci relativamente alle attività stesse.

Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per

l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Articolo cinque

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) - dalle quote annue di iscrizione;
- b) - dai contributi, lasciti, donazioni e qualunque altra sopravvenienza attiva, regolarmente accettati dal Consiglio Di-

rettivo.

Articolo sei

Possono essere soci:

- a) effettivi: i genitori ed i tutori di persone con cerebrolesione e gli stessi cerebrolesi maggiorenni. Può essere socio effettivo dell'ABC Sardegna ogni persona affetta da lesione cerebrale oppure un suo familiare o un tutore che lo rappresenti che riconosca il più alto valore e dignità umana, sociale, e politica della persona con cerebrolesione; che riconosca nella famiglia la principale protagonista dello sviluppo neurologico, intellettuale, sociale, affettivo e del progetto terapeutico della persona con cerebrolesione; si dichiari contrario in ogni caso all'internamento, all'istituzionalizzazione o ricovero a tempo pieno in istituti privati o pubblici;
- b) sostenitori e volontari: le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta o che facciano una donazione;
- c) benemeriti: le persone fisiche o giuridiche che, pur non rientrando nelle categorie precedenti abbiano reso particolari servizi alla vita dell'Associazione.

Nel testo che segue, con il termine "soci" si intendono esclusivamente i soci di cui sopra al comma a), salvo diversa specificazione.

Articolo sette

Benemerenze

La qualità di socio benemerito viene conferita dall'Assemblea

dei soci.

Articolo otto

Ammissione Soci effettivi

I nuovi soci effettivi sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione del Consiglio Direttivo ed acquisiscono immediatamente la qualità di soci con pienezza di diritti. Per il solo fatto di avere presentato la domanda di ammissione, si intende che ogni socio abbia esplicitamente accettato il presente statuto e le eventuali modificazioni regolarmente approvate.

Articolo nove

Compatibilità

Essere socio dell'Associazione non è incompatibile con l'essere membro di altre Associazioni similari.

I soci collaborano con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo dieci

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale;

Articolo undici

Perdita di qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per decadenza e per conclusione.

Può recedere il socio che non è più in grado di partecipare alla vita dell'Associazione: La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ed Consiglio Direttivo ed ha effetto tre mesi dopo la recessione. Il socio recesso si incarica di restituire i beni presi in prestito dall'Associazione e di regolarizzare la sua posizione nel caso di incarichi particolari.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio che non partecipa senza motivo alla vita dell'Associazione e non collabori con essa.

Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio Direttivo deve

svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione del socio alla vita dell'Associazione

L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea dei soci per gravi motivi di inosservanza degli obblighi sociali. Prima dell'esclusione al socio devono essere contestati i motivi della proposta di esclusione con l'assegnazione di trenta giorni di tempo per presentare eventuali deduzioni. I soci receduti, esclusi o che, comunque, hanno cessato di appartenere all'Associazione come pure per gli eredi del socio defunto non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sui contributi versati.

Articolo dodici

Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo tredici

L'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i

soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo quattordici

Voti

L'assemblea è costituita da tutti i soci, ma solo i soci effettivi hanno diritto al voto.

I lavori di ciascuna assemblea si aprono con l'elezione del Presidente, del verbalista e con l'approvazione dell'ordine del giorno.

Articolo quindici

Assemblee ordinarie

L'assemblea ordinaria è convocata, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci, consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

Articolo sedici

Assemblee Straordinarie

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità ed inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e per deliberare le modifiche statutarie o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci effettivi. In tal caso, il Consiglio Direttivo ha obbligo di convocarla entro un mese dalla notificazione della domanda.

L'Assemblea straordinaria delibera

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo diciassette

Convocazione

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere effettuato almeno 10 giorni prima della data della riunione, con l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. La convocazione dei soci di cui ai commi b) e c) dell'art. 6 del presente Statuto sarà notificata e pubblicata attraverso il sito internet ufficiale dell'Associazione www.abcsardegna.org.

Articolo diciotto

Validità

L'assemblea è valida in prima convocazione se vi partecipa almeno la metà più 1 dei soci effettivi.

In seconda convocazione da tenersi un'ora dopo, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le

delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei voti, con l'eccezione di quelle relative a modifiche statutarie, per cui è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo diciannove

Rappresentanza

Ogni socio impedito di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, mediante lettera di delega.

Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto deliberativo.

Articolo venti

Votazioni

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere effettuata a scrutinio segreto; risultano eletti i soci che hanno ricevuto maggiori suffragi, senza bisogno di particolari maggioranze. Per queste votazioni, ciascun elettore esprime tante preferenze quanti sono gli eligendi.

Articolo ventuno

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed acclamato dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Articolo ventidue

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da 3 a 9 tra soci effettivi secondo le modalità stabilite dall'articolo 20. Il numero dei membri viene determinato dall'Assemblea prima dell'elezione. L'eletto che dopo l'elezione rinunci alla nomina viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Ciascun consigliere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Se nel corso dell'anno uno o più consiglieri vengono a mancare, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con coloro che seguono nella graduatoria l'ultimo eletto. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea, la quale può confermarli o procedere alle nuove nomine. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente e attribuisce con propria delibera le varie cariche a seconda delle necessità dell'Associazione.

Articolo ventitre

Prestazioni

I consiglieri prestano la loro opera gratuitamente, salvo ad ottenere il rimborso delle spese da essi anticipate per conto dell'Associazione, nell'esplicazione del loro mandato.

Articolo ventiquattro

Amministrazione

Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione del patrimonio sociale, sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e cura la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo. Le spese preventive devono essere illustrate da speciale relazione.

Articolo venticinque

Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ci sia necessità. Deve inoltre riunirsi tutte le volte che almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

Articolo ventisei

Validità

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se effettuate con la presenza di almeno metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono valide se suffragate dalla maggioranza dei presenti. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto e con l'astensione dell'interessato, quando trattasi di affari e di persone in cui qualche consigliere abbia interesse diretto.

Articolo ventisette

Decadenza

I consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio sono considerati dimissionari.

Il Consiglio Direttivo nel suo complesso o ciascuno dei suoi membri compreso il presidente, può essere revocato per gravi motivi con deliberazione motivata dall'assemblea dei soci, approvata con un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei soci effettivi dell'Associazione.

Articolo ventotto

Poteri

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per gli atti di gestione dell'Associazione, anche nei limiti degli scopi elencati nell'art. 3.

Articolo ventinove

Cariche

Qualora le circostanze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo può attribuire ai suoi membri poteri di rappresentanza e le procure necessarie per l'espletamento degli scopi sociali.

Articolo trenta

Composizione

Il collegio dei revisori dei conti si compone di 2 o 3 membri eletti ogni anno dall'assemblea dei soci con le stesse modalità con cui vengono eletti i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo trentuno

Funzioni

Sono funzioni dei revisori dei conti:

- a) verificare le scritture contabili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- b) esaminare ed esprimere pareri sul bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo trentadue

Esercizio e Bilancio

decorrenza

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. In caso di necessità, dovuto a particolari finanziamenti pubblici o privati, le date di decorrenza dell'esercizio sociale possono essere modificate dal consiglio direttivo.

Articolo trentatre

Deposito del bilancio

Il Consiglio Direttivo deve avere cura di depositare 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria, la relazione morale e finanziaria, nonché il bilancio, a disposizione di tutti i soci.

Articolo trentaquattro

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e dichiarata dall'Assemblea dei soci. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad enti aventi fini analoghi a quelli dell'Associazione, indicati espressamente dall'Assemblea, nella deliberazione si procederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo trentacinque

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme

speciali sulle associazioni riconosciute senza fini di lucro e con finalità di pubblica utilità, e quanto previsto nel codice civile e normativa vigente.

Ada Anchisi

Marco Mirai

Puddu Flavio

Sergio Orrù

Mariangela Cappai

Putzu Giovanni

Corona Mariangela

Ferrelì Luciano

Silvana Piras

Dr.ssa Paola Ghiglieri Notaio

Copia conforme all'originale
sottoscritto come per legge,

composta da n. 11 fogli.

Villacidro 29.7.2009

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "VILLACIDRO" at the top and "P. MERIO" at the bottom. The signature is a complex, cursive scribble.